

AVVISO


Si porta a conoscenza degli operatori del comparto turistico ricettivo piemontese che sul B.U.R.P. del 10 marzo 2023, 4° suppl. al n. 10 è stata pubblicata la legge regionale 9 marzo 2023, n. 3 recante: “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2022” e che entrerà **in vigore il 25 marzo 2023**.

Tra gli aspetti più significativi emerge la disposizione di cui **all’articolo 124** volta ad identificare con maggiore trasparenza e correttezza l’operatività delle strutture ricettive all’interno del mercato turistico piemontese a tutela del turista.

L’attribuzione del **codice identificativo di riconoscimento (CIR)** viene creato automaticamente dal sistema informatizzato denominato “**Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000)**” in fase di inserimento dell’anagrafica della struttura da parte degli uffici provinciali preposti a seguito della SCIA di inizio attività da parte dei titolari o gestori. Il CIR è disponibile su tale piattaforma accedendo con le credenziali ricevute via e-mail dai titolari o gestori ed è un codice univoco della struttura ricettiva composto come segue: 6 cifre del Codice ISTAT del Comune - 3 lettere acronimo della tipologia ricettiva - 6 cifre pari al numero progressivo di inserimento della struttura per Comune e tipologia ricettiva in oggetto - es. 001272-ALB-00282.

All’interno del servizio Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000), il CIR è disponibile nel campo indicato con “*Codice regione*” presente nel **tab Generale** della scheda **Anagrafica**, menù **ANAGRAFICA** → **Gestione strutture** e riportato anche nel box grigio in alto nella stessa sezione del servizio.

Esempio – schermata dimostrativa



The screenshot displays the 'Gestione strutture' interface for the year 2023. The 'Albergo di prova' field is set to '001272-ALB-00282'. The 'Codice struttura' is 'A00046'. The 'Codice regione' field is highlighted with a red circle and contains the value '001272-ALB-00282'. The 'Anno dichiarazione' is set to '2023'. The 'Esercizio' section shows 'Albergo di prova' as the complete denomination and 'Albergo' as the typology. The 'Indirizzo' section shows 'Torino' as the commune and 'Via Bertola' as the address.

Si ricorda a chiunque l’obbligo che il suddetto CIR venga appositamente pubblicizzato e reso ben visibile ogni qualvolta venga promossa commercialmente la propria attività turistico-ricettiva su siti aziendali, ovvero su appositi portali telematici (community market places) volti all’intermediazione della domanda e dell’offerta turistica pena l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5,000, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione così come previsto all’articolo 13 quater, comma 8 del D.L. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019.

Si riporta di seguito l'articolo in questione per opportuna conoscenza.

Art. 124. (Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive)

1. In attuazione del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161 (Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), la Regione istituisce un codice identificativo di riconoscimento (CIR) a favore dei titolari e gestori delle strutture turistiche ricettive, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare una maggiore tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità.

2. I soggetti titolari o gestori di strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di una struttura turistica ricettiva con persone che dispongono di tali immobili da mettere a disposizione del turista, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di cui al comma 1 in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 13 quater, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Torino, 21/03/2023